

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 765-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE FERRARA SALUTE)

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1984

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(V. Stampato Camera n. 538)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1984

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 giugno 1984*

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha come oggetto la Convenzione firmata dai rappresentanti dei Governi degli Stati membri della CEE il 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Convenzione del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo del 1971 concernente l'interpretazione di quella Convenzione da parte della Corte di giustizia, con gli adeguamenti apportati dalla Convenzione del 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord.

La Repubblica ellenica si era impegnata, al momento di aderire alle Comunità europee, ad accettare le suddette convenzioni e protocolli: con l'atto in esame detto impegno è assolto.

Considerato che esso consiste in un semplice adeguamento formale dei testi precedenti, relativo all'ingresso della Repubblica ellenica nella CEE, a nome della Commissione affari esteri che si è in proposito espressa unanimemente in senso positivo, si raccomanda vivamente all'Assemblea del Senato di autorizzarne la ratifica.

FERRARA SALUTE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da

parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti apportativi dalla convenzione relativa all'adesione di Danimarca, Irlanda, Gran Bretagna, firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 della convenzione stessa.